



# Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool in favore della Confederazione

del 28 settembre 2018

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932<sup>1</sup> sull'alcool,  
*ordina:*

## **Art. 1** Ripartizione

<sup>1</sup> Dal capitale proprio della Regia federale degli alcool è versato alla Confederazione un importo di 60 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Tale importo è impiegato per il finanziamento dei contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all'assicurazione per l'invalidità conformemente all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>3</sup> su l'assicurazione per l'invalidità.

## **Art. 2** Versamento

Il versamento è effettuato il 30 novembre 2018.

## **Art. 3** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 gennaio 1998<sup>4</sup> concernente i prezzi dell'acquavite e dell'alcool venduti dalla Regia federale degli alcool;
2. l'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>5</sup> concernente la ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool in favore della Confederazione.

## **RS 689.3**

1. RS **680**
2. RS **831.10**
3. RS **831.20**
4. RU **1998** 886
5. RU **2010** 2171

**Art. 4** Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 febbraio 2010<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

*Art. 29a lett. a*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

*Art. 29b* Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

Fino all'entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 2016<sup>7</sup> della LAlc<sup>8</sup>:

- a. l'AFD svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull'alcol;
- b. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

28 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> RS 172.215.1

<sup>7</sup> RU 2017 777

<sup>8</sup> RS 680